

Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sezione prima, sentenza del 16.02.2005: quale la commissione tributaria territorialmente competente nel caso di impugnativa di impugnativa di piu' atti tributari emessi da soggetti diversi ed impugnati con u

Autore: sentenza

In: Diritto tributario

Con ricorso spedito il ***** al Consorzio ***** di ****, CS, e alla COMM. GOV. ESABAN spa di Napoli e depositato in Segreteria in data ****.2004, la signora ***** , residente a Napoli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ***** , con studio in Cosenza alla via***** , presso il quale eleggeva anche? domicilio, adiva questa Commissione Tributaria Provinciale, esponendo:

a)????? che il Consorzio di Bonifica del *****++? le aveva notificato, tramite l'ESABAN spa, in data ***** , la cartella di pagamento n.***** , contenente l'iscrizione a ruolo della somma di ?. ***** a titolo di contributo opere irrigue (codice 648) per? gli anni 1996 e 1997;

b)????? che la stessa era proprietaria di alcuni terreni? siti in agro di ****, CS,, ricadenti nel perimetro del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati;

c)????? che? a quest?ultimo era subentrato, a seguito di deliberazioni della Regione Calabria del 1999, e ai soli fini dell'espletamento dei servizi di irrigazione, di scolo delle acque e di forestazione, il Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero ;

d)????? che l'originaria competenza? del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati era stata successivamente ripristinata, con effetto ex nunc,? dalla stessa Regione con delibera di Giunta n. 329 del 23.04.2003;

e)????? che tutte le iscrizioni a ruolo operate dal Consorzio del Ferro e dello Sparviero e attinenti i contributi consortili per i terreni ricadenti nel perimetro del Consorzio della Piana di Sibari (codice 630) erano state annullate da questa Commissione, per palese nullit? delle stesse;

f)????????? che anche l'iscrizione a ruolo in esame? era da ritenersi illegittima per i motivi di cui appresso:

1)????????? assenza di potere impositivo : la quota del tributo 648 dovuta per essere i terreni del contribuente meramente sottesi agli impianti irrigui non poteva essere pretesa dal Consorzio del Ferro e Sparviero, essendo quest?ultimo legittimato, in base alle varie delibere adottate dal Consorzio Sibari Crati, a percepire esclusivamente le somme relative al servizio effettivamente reso; per la quota di tributo 648 attinente il consumo di acqua utilizzata per l'irrigazione, poi, detta quota non poteva essere richiesta dal Ferro e Sparviero, riferendosi essa alle annualit? 1996 e 1997, anni? per i quali la Regione Calabria non aveva, con le sue deliberazioni,? provveduto all'??estendimento temporaneo? dei poteri di detto Ente;

2)????????? compiuta prescrizione quinquennale, trattandosi di somme da pagarsi periodicamente ad anni;

3)????????? nullit? della cartella per mancanza dei requisiti essenziali.

a)????? L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ESABAN spa, in relazione ai motivi di ricorso attinenti i vizi propri della cartella, risulta essere fondata; l'art. 4 del DLGS 546/92 stabilisce, infatti, che "Le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari che hanno sede nella loro circoscrizione"; il successivo art.5, stesso DLGS, aggiunge poi che "La competenza delle Commissioni Tributarie è inderogabile". Orbene, nel caso in esame, trattandosi di cartella emessa dal concessionario della riscossione per la provincia di Napoli, tutte le lagnanze nei confronti della predetta cartella dovevano essere proposte davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Né al caso in esame può, come sostenuto da parte della dottrina, applicarsi la norma dell'art.33 cpc, in tema di cumulo soggettivo passivo di domande, essendo nel processo tributario la competenza territoriale inderogabile (funzionale); i possibili problemi derivanti dalla rigida applicazione delle norme sulla competenza territoriale del Giudice Tributario ai casi come quello che ci occupa possono, ad avviso di questo Collegio, essere superati sulla base delle norme sull'annullamento degli atti amministrativi, attesa la natura impugnatoria (di atti amministrativi) del processo tributario;? dottrina e giurisprudenza, infatti, nelle ipotesi di annullamento di atti amministrativi legati tra loro da vincolo di consequenzialità sono concordi nel ritenere che l'annullamento di un atto, presupposto di altro atto, produce o l'illegittimità (invalidità viziante) o, addirittura la caducazione (invalidità caducante) dell'atto conseguente e che quest'ultima si ha quando l'atto annullato costituiva l'unico presupposto dell'atto successivo. Ora non v'è dubbio che nel caso che ci occupa la cartella di pagamento ha come suo unico presupposto l'iscrizione a ruolo comunicata al concessionario, per cui, annullata la iscrizione a ruolo, ne consegue la caducazione della cartella; così ragionando non si pone nessun problema di competenza territoriale con riferimento al concessionario che ha redatto la cartella di pagamento, derivando l'annullamento della cartella dall'annullamento dell'iscrizione a ruolo (per i vizi propri di quest'ultimo, per l'esame dei quali è competente territorialmente il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ente titolare delle pretese) e

non da vizi propri di essa (cartella), per l'esame dei quali sarebbe competente il giudice nella circoscrizione? del quale ha sede il concessionario della riscossione.

b) Il ricorso avverso il ruolo ? fondato, e ci? per l'assorbente motivo di cui appresso: la deliberazione della Giunta Regione Calabria n. 1237 del 26.04.1999 estendeva temporaneamente ?il comprensorio del Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce al comprensorio del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati?, impossibilitato, temporaneamente a garantire i servizi cui istituzionalmente era preposto; detto estendimento era ?finalizzato esclusivamente a garantire i servizi di irrigazione, di scolo delle acque e di forestazione; tale estendimento, inoltre, non comportava ?subentro e/o successione nei rapporti giuridici, amministrativi, patrimoniali e di ogni altra natura del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati?; precisava, infine, la Giunta Regionale che il Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero avrebbe provveduto ?ad emettere i ruoli relativi alle funzioni da svolgere?. La citata deliberazione di Giunta veniva poi ratificata dal Consiglio Regionale? con atto del 4.05.1999 n. 370; il predetto estendimento territoriale del comprensorio del Consorzio Ferro e Sparviero veniva revocato con deliberazione? della Giunta Regionale n.329 del 23.04.2003. Dalla lettura degli atti summenzionati si evince chiaramente che l'intenzione dell'ente regionale era quella di affidare al Consorzio resistente? solo lo svolgimento dei servizi relativi all'irrigazione, allo scolo delle acque e di forestazione, e la riscossione dei relativi contributi, a decorrere dall'anno 1999;? e in ci? la deliberazione 1237/99 risulta essere esplicita quando afferma, al punto 4), che ? il predetto estendimento di comprensorio non comporta subentro e/o successione nei rapporti giuridici, amministrativi, patrimoniali e di ogni altra natura del Consorzio Piana di Sibari e Media Valle del Crati? e, ancora, che ? il Consorzio Ferro e Sparviero provveder? ad emettere i ruoli relativi alle funzioni da svolgere?, manifestando chiaramente la volont? di attribuire poteri di riscossione dei contributi irrigui al Consorzio Ferro e Sparviero solo per i servizi da svolgere

successivamente alla data della deliberazione su citata. N? quanto appena detto pu? essere inficiato dalla previsione di cui? al successivo punto 5) della tessa deliberazione n.1237 (?Il Consorzio Ferro e Sparviero provveder? altres? al recupero delle somme di cui al punto 8) della deliberazione del Consiglio Regionale n.137 del 30.03.1996 e successive proroghe), perch? il punto 8) delle deliberazione 137/96 (?La Regione, consapevole dell?impossibilit? di emettere i ruoli di contribuenza, ha in corso trattative con le organizzazioni professionali agricole di categoria per cui incasser? direttamente delle somme? una tantum? che verser? per rimpinguare il relativo capitolo?) atteneva alla riscossione di somme una tantum, da concordare con le organizzazioni professionali agricole di categoria, in luogo dei contributi consortili per i quali si era constatata l?impossibilit? di emettere i relativi ruoli. In conclusione, per quel che ci occupa nel presente giudizio, nessun dubbio pu? sussistere sul fatto che il consorzio di bonifica del Ferro e Sparviero sia stato investito dalla Regione Calabria del solo potere di emettere i ruoli relativi ai servizi prestati, nel comprensorio del consorzio Sibari Crati, successivamente alla deliberazione n.1237/99 e che, pertanto, i ruoli, attinenti i servizi consortili antecedenti tale data, emessi dal Consorzio resistente, siano da ritenersi illegittimi per mancanza di potere impositivo e, quindi, privi di effetti, con conseguente annullamento delle impugnate cartelle di pagamento.

L?affermazione del Consorzio resistente di essere stato autorizzato all?emissione dei ruoli di pagamento dei contributi per il servizio di irrigazione anche per gli anni precedenti il 1999, appare palesemente infondata alla stregua della documentazione esibita.

E vale la pena esaminarla partitamene, per evidenziare come nessuna deliberazione ? a parte quella portante il n.1237/99 di sui s?? detto ? conferisca al Consorzio la pretesa potest? impositiva.

a)????? Nella deliberazione di Giunta n.4251 del 15.07.1996 si d? incarico al Consorzio del Lao di sopperire alle necessit? del Consorzio Sibari Crati

a spese della Regione.

b)????? Nella deliberazione n.4460 del 23.07.1996 si trasferisce l'incarico di cui sopra, con aggiunta della forestazione, al Consorzio Ferro Sparviero, sempre a spese della Regione.

c)????? Nella deliberazione n. 356 del 4.07.1997 si d'atto che le organizzazioni PP.AA. si impegnano a sensibilizzare gli associati per la dazione di un contributo proporzionato al servizio, il cui importo sar'accreditato al Consorzio Ferro Sparviero (nessun accenno, dunque, ad un potere impositivo, ma previsione di un rapporto di natura negoziale)

d)????? Nella deliberazione n.501 del 25.02.1998 non si parla affatto di contributi, n' volontari n' imposti, ma si aggiunge all'incarico conferito al consorzio Ferro Sparviero, anche quello di provvedere alla manutenzione, con spese a carico della Regione.

e)????? Nella deliberazione n.2142 del 24.04.1998 si conferma l'incarico di manutenzione e si aggiunge l'espresso mandato all'Assessore competente di liquidare le spese a favore del Consorzio.

f)??????? Nella deliberazione n.3816 del 6.07.1998 si ribadisce e si proroga quanto sopra.

g)????? Nella deliberazione n.5762 del 4.11.1998 si ribadisce e si proroga quanto sopra.

h)????? Nella deliberazione n.1237 del 26.04.1999 si autorizza il Consorzio Ferro e Sparviero ad emettere i ruoli relativi alle funzioni da svolgere (e cio' la sola irrigazione, perch' la forestazione ha altra fonte di finanziamento). Il Consorzio ? altres' autorizzato al recupero delle somme di cui al punto 8) della deliberazione n.137 del 30.03.1996 (rectius 31.07.1996), e cio' il contributo una tantum da parte degli agricoltori (Il

che esclude ? se pure ve ne fosse ancora bisogno- che per la stessa causale potessero essere emessi ruoli).

Tale recupero non poteva che essere ordinario e non privilegiato, come avviene per i normali contributi consortili, dovendosi certamente fare riferimento al patto contenuto nel protocollo del 3.04.1997 fra la Regione, il Consorzio ed i produttori agricoli nel quale, al punto a), i consorziati si impegnavano a versare ? su apposito conto corrente regionale ? la somma di ?.220.000 per ettaro effettivamente irrigato; ed il punto b) si prevedeva che il Consorzio avrebbe ?adottato ogni? misura idonea a combattere l?evasione contributiva, in primo luogo attraverso una maggiore responsabilizzazione del personale addetto?.

D?altra parte, come gi? si ? detto, con la delibera n. 137/96, il Consiglio Regionale aveva stabilito di assumere direttamente la gestione del servizio di irrigazione del Sibari Crati affidandone la gestione al Consorzio Ferro Sparviero. Esplicitamente il Consiglio dava atto, al punto 8), che la ?Regione, consapevole dell?impossibilit? di emettere i ruoli di contribuenza, ha in corso trattative con le organizzazioni professionali ? per cui incasser? direttamente delle somme una tantum che verser? per rimpinguare il capitolo?. Il che esclude che, almeno fino al 1999, vi potesse essere una possibilit? di emissione di ruoli contributivi da parte del Consorzio resistente.

Certo i vari provvedimenti regionali, della Giunta del Consiglio, non sono modelli di chiarezza e di decisa volont? politico-amministrativa, se sono stati necessari ripensamenti, chiarimenti e cambi di indirizzo continui, che lasciano seri dubbi sull?opportunit? e sulla validit? delle decisioni che, d?altra parte, risentono, come spesso accade, dei compromessi e delle contraddizioni della vita politica regionale. Ma non compete a questo Giudice interferire sull?argomento, dovendosi limitare il giudicante all?esame ed all?applicazione della norma giuridica tributaria al caso di specie, prescindendo dagli aspetti politico- sociali ed amministrativi della vicenda come dalle

